

Modena, 25/10/2008

Illustre prof. Giorgio Pighi,
Sindaco di Modena

All'Ass. All'ambiente della Provincia di Modena

All'Ass. All'Ambiente della Regione Emilia Romagna

Al Ministro per l'Ambiente

Direzione Generale Ambiente
B-1049 Bruxelles Belgio tel (32-2)29911 11
Julio GARCIA BURGUES

OGGETTO: DENUNCIA RIPETUTO SUPERAMENTO VALORI LIMITE PM10.

I cittadini del Comune di Modena (di cui in calce seguono le firme), mentre le ricordano che il 23 ottobre del corrente anno si è varcato per la 83° volta il limite della Pm10, pongono alla sua attenzione le seguenti considerazioni in relazione alla qualità dell'aria e alla ricaduta che questa ha sulla salute pubblica.

Le Direttive Europee <<96/62/CE del 27 Settembre 1996 – Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente e la Direttiva n.30 del 22 Aprile 1999 – Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di azoto, biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo>>, sono state recepite in Italia rispettivamente dal II D.Lgs n.351 del 4 Agosto 1999 e il DM n.60 del 2 Aprile 2002. Esaminando tale normativa possiamo osservare che:

▪L'allegato I alla direttiva 96/62 contiene un elenco degli inquinanti atmosferici da considerare nel quadro della valutazione e della gestione della qualità dell'aria ambiente. Il punto 3 di quell'elenco menziona "le particelle fini quali la fuliggine (ivi compreso PM10).

▪L' art.7 della direttiva 96/62 intitolato <<Miglioramento della qualità dell'aria ambiente-Requisiti generali>>, così dispone:

<<1.Gli stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei valori limite. (.....)

3. Gli stati membri predispongono piani d'azione che indicano le misure da adottare a breve termine in caso di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie d'allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata. (....)>>.

▪L'art 5, comma 1 della Direttiva 1999/30/CE, concernete i valori limite di qualità dell'aria ambiente per gli inquinanti dell'allegato I della Direttiva 96/62/CE, così dispone:

<<Gli stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di particelle PM10 nell'aria dell'ambiente, valutate a norma dell'articolo 7, non superino i valori limite indicati nella sezione I dell'allegato III a decorrere dalle date ivi indicate.

L'allegato III, fase1, punto 1, alla Direttiva 1999/30 presenta, in una tabella, i valori limite per le particelle fini PM10, e cioè: 50microgrammi/mc da non superare per più di 35 volte all'anno (valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana).

▪La Direttiva 96/62 Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente - è stata recepita dall'ordinamento italiano dal D.Lgs 351/1999.

L'art. 7 del decreto medesimo intitolato <<Piani D'azione>> all'interno del comma 1 dispone che <<.... Individuano le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme....>>.

Comma 2. nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme.

Comma3. i piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme.

▪Il DM n.60 del 02/04/2002, stabilisce per le PM10, il valore limite delle emissioni nelle 24 ore, in considerazione delle esigenze di tutela della salute umana, in 50 microgrammi/mc da non superare per più di 35 volte nell'anno.

Ebbene, nell'ambito di questo quadro normativo, i cittadini sottolineano che nell'ultimo quinquennio i giorni in cui le centraline del comune di Modena hanno misurato superamenti dei valori limite, fissati a protezione della salute umana, sono andati progressivamente aumentando, passando dalle 40 giornate di superamento nell'anno 2003 alle 120 giornate fuori norma nell'anno 2007 e alle 83 ad oggi nel 2008. Parimenti, sono state superate anche le medie annuali.

Anche la Corte di Giustizia Europea nella Causa C-237/07 del 25/07/08 ha ribadito la responsabilità degli Stati membri quando gli obiettivi non sono raggiunti.

E' doveroso riconoscere che l'Amministrazione locale si è adoperata per predisporre, anno dopo anno, piani di risanamento della qualità dell'aria in corrispondenza dei quali ogni anno si è malauguratamente avuto un significativo aumento del numero di giornate in cui i limiti prescritti dalle norme comunitarie e nazionali sono stati superati.

PER TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, A NORMA DELLE LEGGI VIGENTI,

ESIGIAMO:

- CHE IL SINDACO, COME GARANTE DELLA SALUTE DEI CITTADINI MODENESI, SI ADOPERI PER L'OSSERVANZA DELLE DIRETTIVE EUROPEE DISPOSTE A PRESIDIO DELLA SALUTE PUBBLICA, CURANDO LA PROGETTAZIONE, ATTUAZIONE E CONTROLLO DI PIANI SPECIFICI CAPACI D'INDURRE UNA INVERSIONE DELLA RECENTE TENDENZA (2007) DI UN SUPERAMENTO OGNI TRE GIORNI (120 SU 365 GIORNATE), CONDIZIONE CHE FA DELL'ARIA RESPIRATA DAI MODENESI UNA DELLE PEGGIORI D'ITALIA E DEL MONDO.

CHIEDIAMO:

- alla Commissione Europea di svolgere i propri accertamenti ex art. 226 Trattato UE, volti a verificare se si configurino eventuali violazioni alla normativa comunitaria;**
- alle Istituzioni governative nazionali in indirizzo affinché valutino l'opportunità di verificare e accertare le violazioni.**

Con riserva di fornire ulteriore documentazione e memorie.

Certi dell' interesse che le SS.VV vorranno dedicare alla materia in argomento, cogliamo l'occasione per manifestarVi i nostri più cordiali saluti.

FIRME